

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 20 novembre 2020, n. Z00068

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14 novembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti epidemiologici alla data odierna;

RITENUTO opportuno, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, limitare le occasioni di assembramento e mobilità delle persone, prevedere nei giorni feriali, festivi e prefestivi, ulteriori misure per le attività commerciali che insistono sul territorio regionale;

RITENUTO opportuno disporre, pertanto, che:

1. nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all'ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche;
2. nessuna attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00;
3. tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire:
 - a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
 - b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
 - c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*";
4. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 ss.mm. ii..

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

Art. 1**(Disposizioni in materia di attività commerciali)**

1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all'ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche.
2. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00.
3. Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire:
 - a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
 - b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
 - c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*";
4. Si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 ss.mm. ii..

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti